

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2016

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. (16A08739)
(GU n.297 del 21-12-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Viste le note pervenute dalle società ISI Sementi S.p.A. e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., con le quali, in qualità di unici responsabili della conservazione in purezza, è stata richiesta la cancellazione dal Registro nazionale della varietà ortive identificate con i codici SIAN 2767, 2806, 2809, 1271, 2857 e 1937;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al Registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal Registro medesimo.

Specie	Varieta'	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto di iscrizione
Lattuga	Drakma	2767	ISI Sementi S.p.A.	D.M. 1121 del 22/03/2007 GU: 83 del 10/04/2007
Lattuga	Scenic	2806	ISI Sementi S.p.A.	D.M. 1121 del 22/03/2007 GU: 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Prado	2809	ISI Sementi S.p.A.	D.M. 1121 del 22/03/2007 GU: 83 del 10/04/2007
Pomodoro	Red Slim	1271	ISI Sementi S.p.A.	D.M. Iscrizione: del 30/05/1987
Pomodoro	Sharal	2857	Monsanto Agricoltura S.p.A.	D.M. 1832 del 02/04/2008 GU: 93 del 19/04/2008
Zucchino	Panter	1937	Monsanto Agricoltura S.p.A.	D.M. 14/02/1992 GU: 61 del 13/03/1992

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2016

Il direttore generale: Gatto

Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.